

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ufficio del Giudice di Pace di Viterbo

SENTENZA	
N.	147/2020
R.G.	2238/18
cron	886/2020
ini ha pronunciato la resp.	

Il Giudice di Pace di Viterbo nella persona del dott. Alessandro Mandolini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2238/18 R.G. e promossa

DA

[redacted]
residente in Vejano ed elettivamente domiciliato in Viterbo, [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

- opponente -

CONTRO

UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO (P.I. 00218370567)
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Vejano ed elettivamente domiciliata in Viterbo, Via Campo Scolastico n. 4, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Stringola che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

- opposto -

sulle conclusioni

per l'opponente: come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

per l'opposto: come da comparsa di costituzione e risposta;

sull'oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 702/18.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente sentenza viene redatta senza l'indicazione della concisa esposizione dello svolgimento del processo in applicazione dell'art. 132, c. II, n. 4), c.p.c. come modificato per effetto dell'art. 45, c. XVII, L. n. 69/09.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Università agraria di Vejano ha chiesto ed ottenuto l'emissione in data 27 giugno 2018 del decreto ingiuntivo n. 702/18 con il quale è stato ingiunto alla parte opponente il pagamento dell'importo di Euro 403,50, oltre interessi e spese di giudizio, queste ultime pari ad Euro 246,50, maturato a titolo di canoni annui di natura enfiteutica rimasti insoluti relativi ai terreni siti in Vejano, località Vallonata s.n.c., distinti in catasto al foglio n. 7, particelle 117 e 147.

[redacted] ha dispiegato opposizione eccependo l'infondatezza del credito ex adverso azionato in via monitoria; ha contestato non la debenza dei canoni ma la loro quantificazione, in quanto a suo dire frutto di un aggiornamento arbitrario, non consentito alla parte opposta in ragione della loro natura pubblicistica e considerata la normativa di riferimento della materia, che

trarrebbe origine nel Regio Decreto 3 dicembre 1808, nel Regio Decreto 10 marzo 1810, nel Regio Decreto 3 gennaio 1861, nella legge speciale n. 1766 del 1927 e nel Regio Decreto n. 332 del 1928, e non anche nella disciplina civilistica di cui all'art. 962 del codice civile sulla revisione del canone enfiteutico; ha sostenuto, sulla scorta di quanto affermato dalla Regione Lazio con la nota 28 agosto 2018, che i detti canoni potrebbero essere solo oggetto di rivalutazione secondo gli indici ISTAT per mantenere l'aderenza monetaria agli importi fissati con il provvedimento originario, ed ammonterebbero, in applicazione di tale criterio, ad Euro 22,29 per ettaro, rivalutato l'originario importo di Lire 25 per ettaro fissato nel decreto di liquidazione n. 802 del 1938, risultando così pari, quanto alla particella 117 di 3000 mq ad Euro 6,60 annui e quanto alla particella 147 di 3500 mq ad Euro 7,70.

L'Università agraria di Vejano ha contestato le deduzioni della parte opponente insistendo nella domanda formulata in via monitoria; ha sostenuto che il diritto di credito azionato troverebbe fondamento nel decreto n. 802 del 1938 del Commissario Usi Civici Lazio, Toscana, Umbria il quale, rendendo esecutivo il progetto di liquidazione degli usi civici di semina, pascolo e legnatico, avrebbe posto a suo favore il diritto alla percezione di un canone di natura enfiteutica da pagarsi entro il 1° ottobre di ogni anno, ma mai di fatto effettivamente soddisfatto; che il Consiglio universitario nella deliberazione n. 16 del 2015, a cui avrebbe fatto seguito quella successiva n.7 del 2017, avrebbe evidenziato l'impossibilità di aggiornare l'originario canone mai riscosso, in quanto le successive operazioni di frazionamento e di traslazione di proprietà dei terreni, nonché la sovrapposizione del nuovo catasto sul vecchio avrebbero creato discrasie tra canoni originari e terreni liquidati, ed avrebbe pertanto incaricato un perito di procedere ad una sua riterminazione, come è stato, tenendo conto della destinazione agricola originaria dei fondi e non dello stato di fatto verificato al momento dell'accertamento, conseguente alle eventuali modifiche intervenute nel corso degli anni; che il dott. Violani, incaricato allo scopo avrebbe proceduto in conformità ai detti criteri impartitegli ed avrebbe valutato l'uso civico essenziale di legnatico, di pascolo e di semina ricavando il loro valore medio ed il compenso medio per l'affrancazione, determinandolo in 1/8 del valore di ciascun fondo e determinando così il canone da corrispondere da ciascun proprietario dei terreni gravati in Euro 60,00 per ettaro; che la Regione Lazio non avrebbe impugnato il provvedimento regolamentare emesso dal Consiglio universitario nella deliberazione n. 16 del 2015, rendendolo pertanto esecutivo ed obbligatorio, non avendone peraltro neanche, a suo dire, titolo in quanto alla luce della sentenza n. 113 del 2018 della Corte Costituzionale, non avrebbe poteri determinativi in merito alla titolarità ed all'esercizio di diritti dominicali sulle terre sottoposte ad usi civici; che la parte opponente, allo stesso modo, non avrebbe anch'essa frapposto reclamo od opposizione nelle opportune sedi giudiziarie alle risultanze della perizia del dott. Violani, portatogli a conoscenza nei modi e termini di legge, o quantomeno all'atto della ricezione delle richieste di pagamento precedentemente indirizzategli.



L'opposizione deve andare rigettata.

La parte opposta ha azionato in questa sede giudiziaria un credito complessivo di Euro 403,50 di cui Euro 302,00 a titolo di canoni annui di natura enfiteutica rimasti insoluti concernenti i terreni in proprietà della parte opponente siti in Vejano, località Vallonata s.n.c., distinti in catasto al foglio n. 7, particelle 117 e 147, ed Euro 101,50 a titolo di rimborso delle spese legali concernenti la fase stragiudiziale per la redazione e l'invio della lettera di costituzione in mora.

La debenza della somma di Euro 302,00 trova fondamento in via originaria nel decreto n. 802 del 1938 (doc. n. 2 fasc. monitorio parte opposta) con il quale il Commissario degli Usi Civici del Lazio, Toscana, Umbria, rendendo esecutivo il progetto di liquidazione degli usi civici di semina, pascolo e legnatico, ha riconosciuto a favore della parte opposta il diritto alla percezione di un canone di natura enfiteutica da pagarsi entro il 1° ottobre di ogni anno, di fatto mai percepito; ed in via successiva nelle delibere emesse dal Consiglio universitario della parte opposta, n. 16 del 2015 (doc. n. 3 fasc. monitorio parte opposta), a cui ha fatto seguito la n.7 del 2017 (doc. n. 4 fasc. monitorio parte opposta), che da una parte hanno disposto la rideterminazione del detto canone, prendendo atto dell'impossibilità di attualizzarlo, in quanto le successive operazioni di frazionamento e di traslazione di proprietà dei terreni, nonché la sovrapposizione del nuovo catasto sul vecchio hanno determinato discrasie tra canoni originari e terreni liquidati, e dall'altro hanno recepito le determinazioni in punto di quantificazione eseguite dal perito allo scopo nominato, dott. Violani, che valutato l'uso civico essenziale di legnatico, di pascolo e di semina ha ricavato il loro valore medio ed il compenso medio per l'affrancazione, determinandolo in 1/8 del valore di ciascun fondo e determinando così il canone da corrispondere da ciascun proprietario dei terreni gravati in Euro 60,00 per ettaro (doc. fasc. parte opposta).

I terreni della parte opponente erano pertanto originariamente in uso civico collettivo di natura demaniale e sono stati successivamente trasferiti in proprietà privata, per effetto di legittimazione, ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. 1766 del 1927, con contestuale imposizione di un gravame consistente in un canone annuo, in cui è venuta a trasferirsi la demanialità, redimibile con la procedura dell'affrancazione, perpetuo e di natura pubblicistica (come confermato dalla Corte dei Conti con delibera/parere n. 18/2006), quindi regolato da apposita normativa speciale e non dalla disciplina civilistica di cui all'art. 957 e ss. del codice civile.

La parte opponente risulta senz'altro gravato, come peraltro dalla stessa ammesso, dal pagamento del canone di natura enfiteutica, in quanto proprietario di un terreno tra quelli originariamente interessati dal decreto di liquidazione n. 802 del 1938 del Commissario degli Usi Civici del Lazio, Toscana, Umbria; ha tuttavia contestato la sua quantificazione sostenendo che la parte opposta avrebbe proceduto illegittimamente ad una sua integrale rideterminazione mentre invece avrebbe dovuto provvedere ad una sua mera rivalutazione ISTAT, così imputandole importi ben superiori a quelli a suo dire effettivamente dovuti.

Le due dette delibere con le quali l'organo deliberativo della parte opposta, ente pubblico non economico, quantomeno sino all'entrata in vigore della L. n. 168 del 2017, ha proceduto a rideterminare il canone di natura enfiteutica a cui la parte opponente risulta annualmente gravata, costituiscono invero atti amministrativi ed in quanto non tempestivamente impugnate presso la competente autorità giurisdizionale hanno ormai acquisito il carattere della definitività risultando pertanto obbligatorie per tutti coloro, tra cui anche la parte opponente, che ne sono destinatari.

La parte opponente ha eccepito che la parte opposta avrebbe erroneamente ed illegittimamente rideterminato il canone di natura enfiteutica mentre avrebbe dovuto a suo dire procedere solo ad un suo adeguamento secondo gli indici ISTAT per mantenere l'aderenza monetaria agli importi fissati con il provvedimento di liquidazione originario, il decreto n. 802 del 1938 emesso dal Commissario degli Usi Civici del Lazio, Toscana, Umbria; ha sollevato tuttavia una questione che in quanto involge il contenuto dei due detti provvedimenti amministrativi regolativi della materia, le è del tutto preclusa in quanto azionata tardivamente, essendosi essi ormai consolidati per effetto dell'omesso dispiegamento dell'apposita impugnativa entro i termini di legge, e dinanzi a questa sede giudiziaria ordinaria, non munita di giurisdizione allo scopo, ove le sarebbe stato consentito unicamente eccepire, come non è stato, un'eventuale erronea applicazione della disciplina risultante dai detti provvedimenti con una conseguente imputazione del canone di natura enfiteutica in misura diversa e superiore rispetto a quella per effetto degli stessi effettivamente dovuta.

La debenza della somma di Euro 101,50 a titolo di rimborso delle spese concernenti le spese legali derivanti dalla fase stragiudiziale trova anch'essa fondamento sia nella delibera della Giunta Universitaria n. 35 del 2018 (doc. n. 7 fasc. monitorio parte opposta) con la quale la parte opposta ha conferito l'incarico di patrocinio legale impegnandosi al pagamento dei relativi compensi in misura predeterminata e sia nell'attività svolta dall'avv. Maria Teresa Stringola, documentata nella lettera di sollecito di pagamento datata 19 gennaio 2018, inviata in data 23 gennaio 2018 e ricevuta dalla parte opponente in data 26 gennaio 2018 (doc. n. 6 fasc. monitorio parte opposta).

La parte opponente risulta in definitiva debitrice nei confronti della parte opposta sia dell'importo di Euro 302,00 a titolo di canoni annui di natura enfiteutica, rimasti insoluti, relativi all'anno 2016 ed ai cinque anni ad esso precedenti, come risultante dal sollecito n. 450 del 2017, aumentato delle spese di segreteria e delle spese di notifica; e sia anche dell'importo di Euro 101,50 relativo alle spese legali derivanti dalla fase stragiudiziale concernenti la redazione e l'invio della lettera di sollecito di pagamento.

Il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, posto che il credito in esso azionato si manifesta certo, liquido ed esigibile, deve per l'effetto andare integralmente confermato.

Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della parte opposta come in dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice di Pace adito, ogni altra istanza disattesa, rigetta l'opposizione e per l'effetto così provvede:

- conferma il decreto ingiuntivo n. 702/18 emesso dal Giudice di Pace di Viterbo in data 27 giugno 2018, dichiarandone la definitiva esecutività;
- condanna la parte opponente, [REDACTED] al rimborso in favore della parte opposta, Università agraria di Vejano, delle spese di questo giudizio oppositivo che liquida in Euro 200,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali al 15% come per legge.

Così deciso in Viterbo, li 27.01.2020.

Il Giudice di Pace
dott. Alessandro Mandolini

Funzionario Giudiziario
Elmo Caucciola

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
VITERBO
DEPOSITATO
il 25 FEB 2020



CANCELLIERE GI
ELMO CAUCCIOLA

Fatti avvisi alle parti
in data 26-2-20